

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1975

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DONAT-CATTIN)

e col **Ministro dei Trasporti**

(BERNINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1989

Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano

ONOREVOLI SENATORI. – L'utilizzazione del gas metano compresso in bombole per uso auto-trazione ebbe inizio in Italia intorno al 1935 e si sviluppò negli anni successivi. La vendita del gas metano veniva allora effettuata mediante la sostituzione delle bombole vuote con altrettante piene.

A partire dal 1° luglio 1948 venne autorizzata la libera vendita delle bombole. Ciò determinò il rapido aumento del numero dei proprietari di bombole nuove, con il conseguente insorgere, fra gli altri, di due fenomeni negativi sotto il profilo della sicurezza:

la riluttanza ad intercambiare tali recipienti, all'approssimarsi della data di revisione, per non entrare in possesso di altri eventualmente più vecchi o prossimi alla data di scadenza;

la resistenza a portare alla revisione i recipienti fuori collaudo per timore di vederse-li scartare.

Con la legge 8 luglio 1950, n. 640, ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1950, n. 1121, si provvide a

disciplinare il settore delle bombole per metano, considerando non più adeguata alle nuove esigenze la normativa precedente derivata da leggi eccezionali, relative alla «Cassa compensazione trasporti metano» (1941-1948) e, successivamente, «Cassa compensazione metano» (1948-1950).

Il sistema in atto, istituito dalla legge n. 640 del 1950, si fonda:

sulla corresponsione trimestrale di corrispettivi commisurati in ragione di lire-bombola *pro die* (articolo 10);

sull'applicazione, in caso di mancato pagamento dei corrispettivi, delle norme contenute nel testo unico 14 aprile 1910, n. 639, che prevedono l'emanazione di singoli decreti ingiuntivi da parte dell'intendente di finanza;

sulla conseguente istituzione (ai sensi del terzo comma dell'articolo 11) del libro degli utenti e dei proprietari di bombole al fine di individuare, in ogni momento, i soggetti obbligati alla corresponsione del corrispettivo giornaliero per l'uso delle bombole e per i servizi previsti (articolo 13), nonché i soggetti beneficiari del corrispettivo dovuto alla proprietà (combinato disposto degli articoli 9 e 13);

sulla individuazione certa dei soggetti sopraddetti (utenti e proprietari) per cui è prevista una singolare modalità di trasferimento contemplante l'obbligo di inviare «la denuncia del trasferimento, sottoscritta dagli interessati in presenza di un funzionario dell'Ente nazionale metano o dell'autorità comunale locale. ...» (articolo 11, primo comma).

Tale disciplina, che aveva avuto una difficile e lunga elaborazione ed era stata formulata su proposta e con il gradimento di tutte le categorie interessate, dopo pochi mesi fu contestata dalle stesse categorie anche in sede giudiziaria, dando luogo ad un notevole contenzioso.

In effetti, durante i suoi 35 anni di vigenza, la legge ha mostrato numerose lacune e carenze, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- perdita di bombole;
- trasferimento di bombole;
- morosità degli utenti;
- osservanza dei tempi tecnici.

È da tener presente, infatti, che le modalità di pagamento previste dalle norme e la mancanza, in esse, di strumenti idonei a sospendere la prestazione dei servizi ai soggetti inadempienti, unitamente alla esiguità degli importi unitari dei versamenti, hanno reso cronica la problematicità della riscossione dei corrispettivi, con ovvie conseguenze negative di ordine finanziario a carico del Fondo.

I dati quantitativi che seguono mostrano quali mutamenti la materia ha subito nel corso degli anni:

*1° gennaio 1951:*

- utenti n. 32.000;
- bombole n. 209.137;
- tipi di bombole n. 12.

*1° gennaio 1986:*

- utenti n. 317.634;
- bombole n. 963.526;
- tipi di bombole n. 122.

Intanto la necessità di una disciplina legislativa e regolamentare più rispondente alle situazioni emerse, e le sollecitazioni delle categorie interessate hanno reso ormai indilazionabile procedere ad un aggiornamento della legge n. 640 del 1950.

A questo scopo è stato predisposto l'unito disegno di legge, il quale si fonda sui seguenti principi informativi:

1) mantenimento del sistema dei servizi tecnici destinati a garantire la sicurezza nell'uso delle bombole (punzonatura, revisione periodica, intercambio delle bombole fuori collaudo e loro sostituzione qualora, in occasione delle revisioni, si rivelino non più idonee all'uso);

2) semplificazione delle modalità di trasferimento delle bombole assimilandole ad ogni altro bene mobile in regime di libera circolazione e conseguente soppressione del registro dei proprietari e degli utenti. La norma dell'articolo 11, primo comma, della legge n. 640 del 1950, che assoggetta in sostanza il trasferimento di un bene mobile, qual è la bombola, ad un regime di circolazione analogo a quello imposto per i beni immobili e mobili registrati, risulta infatti incompatibile con la realtà operativa, giuridica e commerciale della società contemporanea e

non trova riscontro nell'ordinamento, nè giustificazione alcuna sul piano della tutela della sicurezza e della pubblica fede. Essa trae la sua origine e giustificazione esclusivamente dal fatto che il corrispettivo è collegato al possesso/proprietà della bombola;

3) mantenimento dell'istituto della copertura assicurativa collettiva;

4) estensione dell'ambito di applicazione della legge, per motivi di uniformità di disciplina, a tutti i recipienti aventi capacità non superiori a litri 150;

5) modificazione delle modalità di commisurazione e di esazione dei corrispettivi ora gravanti, *pro-die*, sui singoli recipienti.

Resta ovviamente inteso che le norme della legge n. 640, non modificate dalla nuova disciplina, mantengono la loro efficacia soltanto in quanto applicabili.

Entrando nel merito dei singoli articoli si precisa quanto segue.

*Art. 1.* - Provvede a definire esattamente i termini «Comitato» e «Fondo», spesso usati nel seguito dell'articolato.

*Art. 2.* - Estende l'ambito d'applicazione del sistema normativo vigente fino alle bombole di capacità non superiore a 150 litri assicurando in tal modo una uniformità di disciplina per tutte le bombole attualmente prese in considerazione dalle norme tecniche emanate dal Ministero dei trasporti.

*Art. 3.* - Modifica la base di commisurazione e le modalità di esazione del corrispettivo dovuto per i servizi, inoltre fissa le modalità per la regolarizzazione, agli effetti della punzonatura - e quindi dell'assoggettamento alla legge - dei recipienti già in circolazione e di quelli che potranno essere importati, che non siano di nuova fabbricazione.

*Il comma 1* disciplina il caso generale rappresentato dagli utenti di automezzi alimentati a gas metano e prevede il trasferimento del corrispettivo dalla bombola al metano in essa compresso.

*Il comma 2* prevede la diversa modalità da seguire per «i carri bombolai». È il caso in cui i recipienti vengono usati non già quali serbatoi destinati a contenere gas carburante da utiliz-

zare direttamente per l'automezzo, ma solo per il trasporto di gas compresso da un opificio ad un altro. È ovvio che in questa ipotesi - peraltro marginale sul piano numerico - il trasferimento del corrispettivo sul metano si rivelerebbe non praticabile (in quanto i soggetti trasportatori con «carri bombolai» finirebbero per essere esentati dal contributo, non essendo essi gli utilizzatori finali del metano). Questi soggetti assolveranno il contributo dovuto per i servizi alle bombole installate sui «carri bombolai», ragguagliato come per il passato al numero e al tipo dei recipienti.

*Il comma 3* istituisce la tenuta del libro dei proprietari dei «carri bombolai», al fine di consentire l'assolvimento del predetto contributo.

*Il comma 4* dispone un contributo speciale dovuto al Fondo all'atto della punzonatura per le bombole di importazione che non siano di nuova fabbricazione e per le bombole non punzonate all'atto dell'entrata in vigore della legge. Ciò per l'ovvia necessità di una perequazione contributiva.

*Art. 4.* - Il comma 1, lettere *a*) e *c*), costituiscono semplici adeguamenti monetari.

Il comma 1, lettera *b*), prevede la possibilità di adeguamento del corrispettivo di punzonatura attraverso un provvedimento amministrativo.

Al comma 1, lettera *d*), viene riformulato il secondo comma dell'articolo 13 della legge n. 640 del 1950, conseguentemente alla soppressione del registro dei proprietari e ad una precisazione della natura delle spese gravanti sul Fondo.

Il comma 1, lettera *e*), eleva il lasso di tempo previsto per la trasmissione del rendiconto ai Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria a quattro mesi, come generalmente stabilito per organismi similari, poichè quello attuale si è rivelato eccessivamente ristretto.

*Art. 5.* - Fissa i termini per l'emanazione del regolamento di esecuzione della legge e per la sua entrata in vigore.

*Art. 6.* - Stabilisce i diversi termini di entrata in vigore degli articoli della legge in relazione alla data di pubblicazione del regolamento. La necessità di posticipare il momento

della entrata in vigore di talune norme della legge - in particolare di quelle attinenti al nuovo sistema d'alimentazione del fondo ed al più ampio ambito d'applicazione della normativa introdotto con l'articolo 2 - trova giustificazione nell'esigenza di assicurare un armonico passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina. Si consideri, infatti, che la parametrizzazione del contributo sul prodotto erogato anzichè sui singoli recipienti comporterà quanto meno la necessità, oltre che della precisa identificazione dei soggetti tenuti al contributo, di procedere alla individuazione delle quantità di gas metano sulle quali andrà commisurato il contributo stesso. Inoltre l'ampliamento dell'ambito d'applicazione della normativa imporrà una serie di adempimenti tecnico-amministrativi per la cui attuazione è necessario prevedere un congruo periodo di tempo.

\* \* \*

Per quanto riguarda gli oneri finanziari connessi alle modificazioni normative proposte si richiama l'attenzione sulla circostanza che gli stessi non gravano sul bilancio dello Stato bensì sul fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640, amministrato dall'apposito Comitato che siede presso l'ENI, cui sono state trasferite le attribuzioni del disciolto Ente nazionale metano. Peraltro, i

prevedibili maggiori oneri a carico di detto fondo in connessione all'estensione dell'ambito di applicazione della norma alle bombole fino a 150 litri, trovano compensazione nella riduzione di oneri per la soppressione del corrispettivo a favore dei proprietari di bombole, già a carico del fondo, nonchè in connessione alla soppressione dei registri dei proprietari e degli utenti di bombole.

Eventuali maggiori oneri residui potranno inoltre trovare copertura nelle maggiori entrate che alimenteranno il fondo anche per effetto delle modifiche della base impositiva e delle modalità di esazione dei contributi a carico degli utenti e dell'aumento del corrispettivo di punzonatura delle bombole.

Si precisa, infine, che la previsione della determinazione e dell'aggiornamento con provvedimenti regolamentari ed amministrativi della misura dei contributi e dei corrispettivi che affluiscono al fondo, consente in ogni caso di modularne l'entità in funzione dell'integrale copertura degli oneri gravanti sul fondo stesso, senza alcun intervento diretto o indiretto a carico dello Stato.

In relazione a tali considerazioni non si dà luogo alla compilazione della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Definizioni)*

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

- a) «Comitato» il Comitato di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640;
- b) «fondo» il fondo di cui all'articolo 13 della medesima legge.

## Art. 2.

*(Campo di applicazione)*

1. Sono soggette alle disposizioni della presente legge, nonchè della legge 8 luglio 1950, n. 640, come da questa modificata, le bombole per metano la cui capacità non sia superiore a litri 150. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti.

## Art. 3.

*(Alimentazione del Fondo)*

1. Al fine di assicurare i servizi di promozione della sicurezza nell'uso delle bombole per gas metano e razionalizzare il sistema di alimentazione del fondo, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione sono tenuti a versare al fondo un contributo proporzionale alle quantità di gas per uso autotrazione fornito alle stazioni stesse e da determinarsi da parte del Comitato. Tale contributo è considerato a tutti gli effetti costo inerente alla attività di vendita del gas metano per autotrazione.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, i proprietari di «carri bombolai» destinati al trasporto di gas metano sono tenuti a versare al fondo un contributo proporzionale al numero ed al tipo delle bombole su di essi installate.

3. L'Ente nazionale idrocarburi (ENI), sotto la sorveglianza del Comitato, provvede alla tenuta del libro dei proprietari dei «carri bombolai», con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 5.

4. Per le bombole di importazione, che non siano di nuova fabbricazione, nonchè per le altre bombole non punzionate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, al momento della punzonatura è dovuto al fondo un contributo speciale.

5. Al fondo affluisce altresì il corrispettivo di punzonatura di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1950, n. 640.

#### Art. 4.

##### *(Adeguamenti della normativa)*

1. Alla legge 8 luglio 1950, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, terzo comma, le parole: «lire 200» sono sostituite dalle seguenti: «lire 3000»;

b) all'articolo 3, alla fine del terzo comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il corrispettivo di punzonatura può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato.»;

c) all'articolo 6, primo comma, le parole: «da lire 4000 a lire 12.000» sono sostituite dalle seguenti: «da lire 200.000 a lire 600.000»;

d) all'articolo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Sul fondo predetto grava altresì ogni altra spesa di amministrazione e di servizio, ivi comprese quelle finalizzate a favorire la sicurezza nell'uso delle bombole.»;

e) all'articolo 15, primo comma, le parole: «entro due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»;

f) gli articoli 9, 10, 11 e 18 sono soppressi.

2. La sanzione di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 8 luglio 1950, n. 640, non si applica ai detentori delle bombole, già in circolazione, di capacità compresa tra 66 e 150 litri, fino al momento della loro prima revisione, effettuata ai sensi della normativa vigente,

successiva all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.

3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640, che richiamano i soppressi articoli 9 e 10 della medesima legge, devono intendersi riferite, ove possibile, ai contributi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 4, della presente legge.

#### Art. 5.

##### (Regolamento)

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti, viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica il regolamento per l'esecuzione della presente legge, nonchè della legge 8 luglio 1950, n. 640, come da questa modificata. In esso sono fissati, tra l'altro, i criteri e la periodicità di determinazione da parte del Comitato dei contributi di cui all'articolo 3, nonchè le modalità e i termini del relativo pagamento.

2. Il regolamento previsto dal comma 1 sostituisce il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1950, n. 1121, ed entra in vigore il primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla sua pubblicazione.

#### Art. 6.

##### (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le norme di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 acquistano efficacia dal primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento di cui all'articolo 5.